



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Ordinanza del Responsabile n. 61 del 27-04-2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE DEI CANI

SETTORE: Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9".;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna n. 4234 del 08.03.2019 con la quale è stata approvata l'Ordinanza Balneare n. 1/2019, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett. j) nella parte in cui prevede il divieto di accesso degli animali in spiaggia, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate per la loro accoglienza, e l'art. 1, comma 9, che consente ai Comuni di stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare la qualità dell'offerta con propria Ordinanza integrativa;

VISTE le determine del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6232 del 09/04/2021 e n. 6241 del 01.04.2022 con le quali è stata modificata l'Ordinanza Balneare n. 1/2019;

VISTA l'Ordinanza del Comune di Misano Adriatico n. 60 del 26/04/2023 ad oggetto "Integrazione all'ordinanza balneare regionale n° 1/2019";

CONSIDERATO che, da parte di operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità, durante la stagione estiva, di maggiore fruizione dell'arenile per i cani e degli specchi acquei per la loro balneazione;

RITENUTO che, le richieste avanzate dagli operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistico ricreativa, rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 1, comma 9 della vigente Ordinanza balneare regionale e meritino dunque accoglimento nel rispetto, in ogni modo, delle disposizioni appositamente impartite dalla competente Ausl e dalla Regione Emilia Romagna;

VISTE le note recanti prescrizioni espresse dalla Ausl di Rimini;

VISTE le indicazioni della quale la Regione Emilia Romagna – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

RITENUTO opportuno disciplinare l'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione;

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

SENTITE le associazioni di categoria;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

ORDINA

ART 1 ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA E NEGLI SPECCHI ACQUEI

1) Durante la stagione balneare estiva, compresa, ai fini della presente Ordinanza, tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. j) dell'Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna, i titolari di stabilimenti balneari che si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione per l'accoglienza degli animali domestici, possono, in via sperimentale, destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, dovranno presentare SCIA aggiornata, indicando non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza dei cani, ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la loro balneazione;

- 2) L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzata per la loro accoglienza, con identificazione del percorso per il suo raggiungimento e collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 m dagli altri bagni e dovrà essere delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza dei cani a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti; nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa;
- 3) Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dall'alba alle ore 7,30 e dalle ore 19,30 al tramonto, nei soli specchi acqueei limitati alla battigia antistante lo stabilimento attrezzato per l'accoglienza dei cani; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione;
- 4) I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici e nell'apposito percorso identificato per accedervi, tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio;
- 5) Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;
- 6) Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale sarà di responsabilità dei proprietari/possessori;
- 7) Ai concessionari/affidatari di stabilimenti balneari attrezzati per l'accoglienza dei cani sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, eventualmente con l'assunzione di una persona preposta al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, controlli che il numero dei cani in acqua sia congruo rispetto all'ampiezza dello spazio acqueo;
- 8) Ai concessionari/affidatari di stabilimenti balneari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dalla competente Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza dei cani e per il loro accesso in mare; dette prescrizioni sono da fornire ai proprietari/possessori dei cani unitamente a quelle di cui alla presente Ordinanza comunale e a quelle di cui alla vigente Ordinanza balneare regionale;
- 9) E' in ogni caso vietata la sosta e la passeggiata dei cani sulla battigia e/o al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dall'Ordinanza balneare regionale n° 1/2019, dalla presente Ordinanza e dalle prescrizioni contenute nei pareri della competente Ausl e della Regione Emilia Romagna in premessa citati;

ART 2 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Misano Adriatico, 27-04-2023

Il Responsabile del Settore
STEFANO AMANZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.